



COMUNE DI NOCI
CITTA' METROPOLITANA DI BARI



**REGOLAMENTO SULL'APPLICAZIONE DI
SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE IN
MATERIA DI IGIENE URBANA**

ART. 1 OBIETTIVO

Il presente regolamento, adottato dal Comune di Noci, disciplina le modalità di sanzionamento della raccolta e il conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati, la pulizia stradale e la pulizia delle aree pubbliche e private, con l'obiettivo di assicurare l'igiene e il decoro dello stesso. Si pone anche l'obiettivo che ogni cittadino, contribuisca, al contenimento della produzione dei rifiuti e alla raccolta differenziata degli stessi, mirando ad ottenere frazioni omogenee prive di materiali estranei, in modo da favorire il loro riciclaggio o altre forme di valorizzazione dei stessi, al fine di rispettare l'ambiente ai sensi anche delle normative vigenti in materia Ambiente.

La gestione dei *rifiuti speciali* non assimilati agli urbani resta di competenza dei produttori dei rifiuti medesimi, nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti.

ART. 2 RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente regolamento è adottato ai sensi:

- dell'art. 198 e 205 del D.Lgs. 152 del 3.4.2006 Norme in materia ambientale
- ***Regolamento Sanzionatorio 2008***
- ***Ordinanza n.91 del 03 Ottobre 2017 del Comune di Noci (BA)***
- ***Deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 11/08/2016: Regolamento Comunale delle Sanzioni - Modifica***

ART. 3 PRINCIPI GENERALI

La gestione dei rifiuti, un'attività in cui tutti i cittadini sono coinvolti ed è di interesse comune. È disciplinata dal presente regolamento, al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente considerando la specificità anche dei rifiuti pericolosi.

I rifiuti devono essere: raccolti, differenziati, smaltiti secondo precise metodologie, senza determinare un pericolo per la salute dell'uomo o per l'ambiente in generale.

La gestione dei rifiuti deve avvenire:

- evitando ogni danno o pericolo per la salute dell'uomo, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli; deve essere garantito il rispetto delle norme igienico- sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni molestia derivante da rumori e odori
- Senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per fauna e flora;
- Limitando inconvenienti da emissioni odorose in atmosfera;
- Senza danneggiare il paesaggio e siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

La gestione dei rifiuti si confà ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, differenziazione, smaltimento. Si considerano i principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, di prevenzione, riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti.

In particolare, il presente Regolamento fa riferimento al principio comunitario ***“chi inquina paga”***.

A tal fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.

L'intero ciclo della raccolta, del riciclaggio, e dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse ed è sottoposto all'osservanza dei seguenti principi:

- devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitata qualsiasi forma di degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza sistemi tendenti a ridurre, riutilizzare riciclare i rifiuti o recuperare da essi materiali o energia;

A tal scopo il Comune provvede a:

- coordinare i propri servizi con quelli dei comuni facenti parte dello stesso ambito territoriale ottimale, promuovendo e realizzando intese, forme di collaborazione ed aggregazioni, a partire da quelle previste dalla vigente normativa nazionale e regionale e dai piani regionali e provinciali.

ART. 4 CRITERI GENERALI DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI

La gestione dei rifiuti è organizzata tenendo conto:

- delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti stessi;
- del sistema di produzione, distribuzione e consumo;
- dei sistemi di riutilizzo, riciclo, recupero e smaltimento finale;
- della struttura e tipologia urbanistica delle diverse zone cittadine e delle interazioni con le diverse attività produttive presenti;
- della evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi e delle possibilità di riciclaggio e recupero;
- delle interazioni con il sistema integrato di gestione dei rifiuti da imballaggio e dei rifiuti e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, in conformità alla legislazione nazionale vigente.

ART. 5 LIMITI DEI CAMPI D'APPLICAZIONE

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento, in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge:

- gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
- i rifiuti radioattivi;
- i rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
- le carogne ed i rifiuti agricoli costituiti da materie fecali e altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola;
- i materiali vegetali, le terre ed il pietrame, non contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti, provenienti dalle attività di manutenzione degli alvei di scolo e irrigui;
- le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
- i materiali esplosivi in disuso;
- amianto.

ART. 6 SANZIONI

Per quanto non previsto nel presente regolamento vale quanto disposto dalla L.R. n. 26/2003 e dal D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, dalle norme in materia di igiene e sanità pubblica sia nazionale che della Regione Puglia, nonché da quanto stabilito dai Regolamenti di igiene e di polizia urbana. E' abrogata ogni disposizione regolamentare contraria o incompatibile con il presente Regolamento. Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite con le sanzioni indicate in allegato, fatto salvo i procedimenti sanzionatori, amministrativi e penali di competenza della Provincia, della Regione o della Autorità Giudiziaria, nel caso in cui siano violate Leggi, Decreti e Regolamenti nazionali e/o regionali. L'erogazione della sanzione pecuniaria, non esime mai l'autore della violazione dal ripristino dei luoghi e dal risarcimento dei danni eventualmente arrecati. Le violazioni alle norme del presente Regolamento - ove non costituiscono reato e non costituiscono violazione di altre Leggi speciali autonomamente sanzionate - sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00. Nella tabella delle sanzioni relative alle violazioni delle norme del presente Regolamento (Allegato 1) sono riportati i valori minimi e massimi delle sanzioni amministrative previste per le singole fattispecie, oltre alla somma da pagare in misura ridotta entro 60 giorni e le note accessorie di interpretazione. L'allegato non è esaustivo di tutte le violazioni e costituisce un elenco indicativo di quelle più comuni per quanto non espressamente previste in tabella. **In applicazione dell'art. 16, comma 2, della Legge n. 689/1981 la Giunta Comunale può stabilire all'interno del limite edittale minimo (€ 25,00) e del massimo (€ 500,00) della sanzione prevista, un diverso importo del pagamento in misura ridotta.** E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta, pari al doppio del minimo o se più favore ad un terzo del massimo della sanzione, oltre alle spese del procedimento entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Salvo che il fatto non costituisca reato e ferma restando la possibilità del gestore di agire in ogni sede civile e/o penale per il risarcimento del danno, qualunque violazione alle norme di legge e del presente Regolamento che comporti interventi sostitutivi o spese aggiuntive per il gestore, ovvero che sia causa di danno a personale dipendente e/o a materiali ed attrezzature di proprietà del gestore, comporterà l'automatico addebito al contravventore identificato, delle maggiori spese sostenute. Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dal personale della Polizia Locale.